

Tribunale di Pistoia

In Nome del Popolo Italiano

all'udienza del 19/02/2021 il giudice dr. Lucia Leoncini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 990/2020 tra le parti:

Attrice: [REDACTED], con l'avv. STIAFFINI NICOLA
(STFNCL74H18E625J)

Convenuta: UNICREDIT SPA, con l'avv. [REDACTED]
([REDACTED])

Ritenuto in fatto ed in diritto

La causa viene in decisione sulle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta.

Reputa il Tribunale che le stesse non meritino accoglimento (ovvero, quanto alla prescrizione, necessitino di approfondimento ulteriore tramite c.t.u.) per i seguenti motivi:

a) sull'eccezione di incompetenza territoriale:

al riguardo, plurimi sono gli aspetti che concorrono a destituire di fondamento la prospettazione di parte convenuta.

Si profila in ogni caso assorbente la considerazione per cui le clausole contrattuali di deroga della competenza sulle quali la convenuta fonda la propria eccezione sono da dichiarare, in adesione alla prospettiva attorea, nulle per indeterminatezza dell'oggetto ovvero comunque inidonee a costituire valido accordo di deroga alla competenza per violazione dell'art. 29 c.p.c.

Ed infatti: relativamente al primo aspetto, si osserva come nel contratto originario di c/c n. [REDACTED] del 2004 (cfr. doc. 3 fasc. convenuta) il foro convenzionale sia indicato in quello di Verona quale all'epoca sede legale della Banca (art. 15), laddove i contratti successivi contengono indicazioni differenti

(Roma ovvero Bologna: cfr. doc. 5 fasc. convenuta ricontrattualizzazione del c/c del 2013; cfr. docc. 6-9 fasc. convenuta, contratti di affidamento) senza considerare che la convenuta, interpretando le clausole in parola come prevedenti la competenza territoriale del foro dove ha la sede legale la Banca non già alla stipula del contratto ma all'attualità (e, dunque, allorquando sorge un contenzioso giudiziale), ritiene di individuare il foro pattizio in Milano. Ciò, all'evidenza, rende del tutto variabile e quindi, in definitiva, indeterminabile e perciò nulla *ex art. 1346 c.c.* la competenza territoriale radicata su accordo delle parti, non consentendo alle parti (in specie, al correntista) di individuare con certezza o con sufficiente determinatezza il Tribunale da adire in caso di controversia.

In ordine al secondo aspetto, non può fare a meno di rilevarsi come l'esclusività indicata dall'art. 29 co. 2 c.p.c. sia prevista, nei contratti in discorso, operare solo a vantaggio della Banca, la quale resta libera di ricorrere ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19, 20 ovvero ad uno dei molteplici altri fori indicati in contratto (si vedano art. 15 contratto 2004 *sub doc. 3 fasc. convenuta*, art. 16 atto di rinegoziazione del 2013 *sub doc. 5 fasc. convenuta*, già citati): il che tuttavia si pone in contrasto con le finalità e la *ratio* degli artt. 28 e 29 c.p.c. che consentono la deroga alla competenza territoriale non esclusiva purché essa operi per entrambi le parti del contratto contenente siffatta deroga e purché individui con certezza il foro pattizio che deve essere il medesimo per entrambe.

Tanto chiarito, è da affermare il radicamento della competenza territoriale di questo Tribunale in base ai criteri generali di cui all'art. 20 c.p.c., *forum contractus e forum destinatae solutionis*;

b) sulla nullità dell'atto di citazione:

anche siffatta censura si profila immeritevole di positiva delibazione.

In atto di citazione parte attrice ha dettagliatamente indicato le ragioni delle proprie doglianze, le domande rivolte al Giudice (*petitum*) e le motivazioni giuridiche ad esse sottese (*causa petendi*): tanto vero che la controparte si è potuta agevolmente difendere depositando corposa comparsa costitutiva, comprensiva di copiosa documentazione allegata.

A conferma di ciò, merita sottolineare come i profili eccepiti dalla convenuta quali asseriti motivi di nullità dell'atto introttivo avversario attengono invero, e neppure troppo implicitamente, ad aspetti di natura prettamente probatoria, afferenti cioè la prova degli assunti avversari che è all'evidenza

problema ben diverso da quello di un'eventuale nullità della citazione per mancanza o incertezza di *petitum e/o causa petendi* e che concerne semmai la fondatezza nel merito della domanda attorea, da vagliare all'esito del giudizio e dell'eventuale istruttoria processuale esperita.

In questo senso sono da considerare anche i "continui richiami alla perizia stragiudiziale" denunciati dalla convenuta, al quale proposito priva di pregio è la contestazione inerente la mancata notifica della perizia in uno all'atto di citazione, poiché è ovvio che la parte attrice è onerata della sola notifica dell'atto introduttivo e non già di tutti i documenti ad esso allegati, dei quali la controparte potrà prendere visione tramite istanza di accesso al fascicolo propedeutica proprio alla redazione della comparsa difensiva una volta avuta completa cognizione del fascicolo avversario. Peraltro, per giurisprudenza granitica gli atti delle parti sono da leggere nel loro complesso ivi compresa quindi la documentazione ostesa, cosicché non risulta in alcun modo censurabile la scelta della parte di esplicitare le doglianze tramite richiami alla perizia svolta *ante causam* la quale, se e nella misura in cui è allegata alla citazione e dunque posta a disposizione della controparte, è senz'altro idonea a integrare le deduzioni e argomentazioni attoree.

In ogni caso, anche eventuali lacune, genericità, incongruenze o illegittimità della perizia non possono che ridondare in punto di eventuale mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte istante, non già a priori su nullità *tout court* dell'atto introduttivo del giudizio;

c) sulla prescrizione delle pretese attoree:

l'eccezione della convenuta non è di per sé infondata, come vorrebbe l'attrice, necessitando tuttavia di essere attentamente vagliata in sede di c.t.u. con riguardo alla natura delle rimesse effettuate la cui individuazione deve essere appunto demandata al perito contabile.

Non convince, in argomento, la tesi attorea per cui sarebbe stata azionata in giudizio una mera domanda di accertamento di nullità contrattuali, da cui far discendere il ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti e l'eventuale riaccrédito di quanto risultante dovuto dalla Banca al correntista all'esito del giudizio.

Nella fattispecie in disamina, infatti, i rapporti bancari intercorsi fra le parti risultano chiusi (lo afferma la stessa attrice) dal 2018, quindi non si comprende il senso di un "riaccrédito" su un conto ormai estinto: peraltro, è la stessa parte attrice ad esplicitamente chiedere la "condanna" della convenuta

(cfr. pag. 21 atto di citazione) e a chiarire, negli scritti processuali successivi (v. me. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., note scritte costituenti il c.d. preverbale per l'udienza cartolare del 7.1.2021), di chiedere il “pagamento” di quanto eventualmente risultante a proprio credito in conseguenza delle nullità contrattuali denunciate.

In questa prospettiva, gli arresti giurisprudenziali citati dalla società attrice appaiono inconferenti siccome riferiti a fattispecie diverse, ivi compresa la sent. n. 747/2019 di questo Tribunale ove – come si legge in motivazione – la domanda di ripetizione era stata rinunciata dal correntista, mentre per il resto lo stesso aveva chiarito di chiedere un mero riaccredito sul conto delle eventuale poste risultanti appunto a suo credito, con rettifica del saldo del rapporto, mentre nella vicenda qui in decisione l'attrice ha in più occasioni specificato di chiedere proprio il pagamento (rectius, la condanna della convenuta al pagamento) di quanto emerge a proprio credito.

Pertanto, in ordine alla *quaestio* “prescrizione” e in ordine agli altri addebiti mossi *ex parte actoris*, si impone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) respinge l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta;
- 2) respinge l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta;
- 3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- 4) spese al definitivo.

Pistoia, 18.2.2021

Il giudice
dott.ssa Lucia Leoncini